

Piano di Gestione

della
Riserva Naturale Regionale Sentina



Quadro Progettuale

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

APPROVAZIONE DEFINITIVA
Maggio 2014

testo eliminati = ~~testo barrato~~

testo aggiunto = testo sottolineato

Riserva Naturale Sentina Il Presidente <i>Dott. Sandro Rocchetti</i>	Il Responsabile del procedimento <i>Arch. Annalisa Sinatra</i>	Comune di S. Benedetto del Tronto Il Dirigente <i>Arch. Farnush Davarpanah</i>
--	--	--

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI DI GESTIONE E ATTUAZIONE.....	3
Art. 1. Finalità e obiettivi del Piano	3
Art. 2. Elaborati costitutivi del Piano.....	4
Art. 3. Efficacia del Piano e rapporti con gli altri piani e col Regolamento.....	5
Art. 4. Strumenti e modalità attuative del Piano	6
Art. 5. Categorie normative e di intervento (definizioni).....	7
TITOLO II - NORME PER PARTI DEL TERRITORIO (AMBITI TERRITORIALI)	8
Art. 6. Inquadramento territoriale	8
Art. 7. Articolazione spaziale del Piano (Zonizzazione).....	8
Art. 8. Aree di “Riserva integrale (A)”	10
Art. 8.1. Riserva integrale di conservazione e ricostituzione degli ambienti dunali (A1)	10
Art. 8.2. Riserva integrale di conservazione e ricostituzione degli ambienti marini (A2)	11
Art. 8.3. Riserva integrale di conservazione e ricostituzione degli ambienti retrodunali (A3)	11
Art. 8.4. Riserva integrale degli ambienti fluviali e di pertinenza fluviale (A4)	12
Art. 9. Aree di “Protezione speciale (B)”	13
Art. 9.1. Corsi d’acqua minori, canali, formali e relative aree ripariali (B1)	13
Art. 9.2. Aree di protezione degli ambienti agricoli per la tutela di habitat prioritari (B2)	14
Art. 10. Aree di “Promozione economica e sociale (C)”	15
Art. 10.1. Aree agricole produttive di interesse paesaggistico e ambientale (C1)	16
Art. 10.2. Aree insediate e di controllo delle trasformazioni edilizie e urbanistiche (C2)	17
Art. 10.3. Viabilità, infrastrutture, servizi territoriali e relativi spazi di pertinenza (C3)	19
Art. 10.4. Attrezzature e servizi logistici per la gestione della Riserva (C4)	21
Art. 11. Ambiti esterni alla Riserva.....	24
Art. 11.1. Ambiti esterni di integrazioni delle azioni di tutela e conservazione della Riserva.....	25
Art. 11.2. Aree SIC ZPS esterne al perimetro della Riserva.....	25
TITOLO III - NORME DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DEI PROCESSI DI ATTUAZIONE.....	26
Art. 12. Inquadramento strutturale delle risorse.....	26
Art. 13. Interventi ammissibili e non ammissibili. Rinvio al Regolamento.....	28
Art. 14. Interventi e azioni prioritarie del Piano	30
Art. 15. Controllo e valutazione dei processi di trasformazione.....	31
TITOLO IV. NORME TRANSITORIE	33
Art. 16. Norme transitorie.....	33

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I - NORME GENERALI DI GESTIONE E ATTUAZIONE

Art. 1. Finalità e obiettivi del Piano

1. Il Piano di gestione (di seguito denominato Piano) della Riserva Naturale Regionale della Sentina (di seguito denominata Riserva), nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e dalla L.R. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali) e successive modificazioni, persegue l'obiettivo generale di conservare, mantenere e proteggere gli habitat, la flora e la fauna dell'area della Sentina e di promuovere le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica alla stessa correlate.
2. Il Piano è redatto in coerenza con le disposizioni di cui alla Deliberazione di Consiglio Regionale n.156 del 14 dicembre 2004 e definisce e articola in dettaglio i vincoli e le prescrizioni per lo svolgimento delle diverse attività economiche e sociali nei diversi ambiti entro cui risulta articolata la Riserva e, in questo quadro, esprime la disciplina degli usi, delle attività e degli interventi ammissibili nel territorio protetto, in modo da evitare che essi possano recare pregiudizio ai siti ed alle risorse oggetto di tutela od influire negativamente sull'ecosistema complessivo.
3. Il Piano si pone anche come quadro di riferimento strutturale e strategico, esprimendo visioni ed indirizzi che possano orientare e coordinare le azioni dei soggetti a vario titolo operanti sul territorio, valorizzando le sinergie che derivano dalla interconnessione di risorse, opportunità e competenze differenziate, tenendo conto delle dinamiche economiche, sociali ed ambientali del contesto, delle loro interdipendenze e dei possibili effetti di lungo termine delle azioni proposte, nel rispetto dell'autonomia decisionale dei diversi soggetti nelle proprie sfere di competenza ed individuando nel contempo gli aspetti strutturali da tutelare per le finalità della Riserva.
4. Il piano, attraverso l'analisi e la valutazione dello stato del territorio della riserva e delle relative risorse, raccolti e sintetizzati nel quadro conoscitivo, individua quali obiettivi generali da perseguire, quelli volti a realizzare prioritariamente:
 - a) nell'ambito di riserva integrale: il ripristino degli originari specchi d'acqua salmastra/dolce, la rimozione di rifiuti solidi abbandonati, e più in generale la mitigazione dei fenomeni di degrado;
 - b) negli ambiti di protezione e di promozione economica e sociale: interventi di riqualificazione ambientale, di restauro botanico-vegetazionale (reintroduzione di siepi) e di restauro conservativo sugli edifici rurali in genere ed in particolare di quelli aventi pregio architettonico;

- c) gli interventi volti al recupero degli ambienti umidi o che contemplino la reintroduzione di *Saccharum ravennae*, *Plantago cornuti* e *Limonium vulgare subsp. Serotinum*;
 - d) il monitoraggio della qualità delle acque di falda in relazione al carico di inquinanti presenti nel tratto terminale del fiume Tronto, nel fosso Collettore e nel canale ad esso adiacente;
 - e) il controllo della qualità delle acque reflue del depuratore comunale di San Benedetto del Tronto ed abbattimento degli inquinanti attraverso l'eventuale impianto di fitodepurazione;
 - f) la formazione di attività agricole compatibili, negli ambiti B e C di protezione speciale e promozione economica e sociale, anche con strumenti di controllo e monitoraggio degli effetti.
4. Il Piano, ottemperando alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 357/1997 e all'articolo 24 della L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, ha valore anche di piano di gestione dei siti della rete ecologica europea "Natura 2000" ricompresi all'interno della riserva ("IT5340001 - Litorale di Porto d'Ascoli" e "IT5340022 - Litorale di Porto d'Ascoli, La Sentina), secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 3 della Deliberazione G.R. n. 156 del 15 dicembre 2004. ~~In questo quadro esprime disposizioni anche per gli ambiti esterni alla riserva ma ricompresi all'interno dei SIC e ZPS di cui al successivo art. 11.⁴~~
5. Il Piano costituisce infine il quadro conoscitivo di riferimento per il sistema informativo e per il sistema valutativo, motivando (anche nell'ambito della valutazione ambientale e strategica), nelle forme più esplicite e trasparenti, le scelte di tutela e d'intervento ed orientando le attività da operarsi in altre sedi e da parte degli altri soggetti cointeressati.

Art. 2. Elaborati costitutivi del Piano

1. Il Piano si compone dei seguenti elaborati grafici e cartografici, alcuni dei quali, segnati con asterisco (*), costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Norme Tecniche d'Attuazione:
- A) Relazione finale
 - B) Elaborati del quadro progettuale.
 - Tav. n. 1 Articolazione spaziale del piano (zonizzazione)* (1:4.000)
 - Tav. n. 2 Ipotesi di sviluppo (Schema direttore per l'attuazione del Piano)* (1:4.000)
 - Norme tecniche di attuazione*
 - C) Elaborati del quadro conoscitivo e interpretativo (allegati).

¹ A seguito della ridefinizione dei perimetri dei Siti Natura 2000, SIC e ZPS, le aree esterne al perimetro esterno della riserva sono state eliminate (Cfr. Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 7 novembre 2013, G.U.U.E n. 350 del 21/12/2013)

- All. n. 1 Sintesi interpretative. Inquadramento strutturale* (1:4.000)
 - All. n. 2 Schede analitiche di rilievo, analisi ed intervento del P.E.E.*
 - All. n. 3 Stralcio Piano per l'assetto idrogeologico del Fiume Tronto (P.A.I.):
 - Norme Tecniche di attuazione
 - Misure di salvaguardia
 - Carta del dissesto e delle aree esondabili (1:25.000)
 - All. n. 4 Studio floristico
 - All. n. 5 Carta degli Habitat
 - All. n. 6 Carta della vegetazione
 - All. n. 7 Studi e rilievi batimetrici
 - All. n. 8 Studio sulla fauna
 - All. n. 9 Valutazione stato ambientale zona umida
 - All. n. 10 Vincoli sovraordinati e ambiti sensibili formalmente riconosciuti *
 - All. n. 10 bis Trasposizione attiva del PPAR* (1:4.000)
 - All. n. 11 Monitoraggio ornitologico tramite inanellamento
 - All. n. 12 Carta della distribuzione dei sedimenti
 - All. n. 13 Studi Ispra su erosione costiera
 - All. n. 14 Misure di conservazione Siti Natura 2000 *
 - All. n. 15 Piano di Monitoraggio *
2. Il Piano è inoltre corredato del "Rapporto ambientale" redatto ai sensi della L.R. 12 giugno 2007, n. 6 e delle corrispondenti Linee Guida (di cui alla Deliberazione G.R. n. 1400/2008 come modificata dalla D.G.R. n.1813 del 21/12/2010), comprensivo della "valutazione di incidenza" prevista ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e dalla stessa L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

Art. 3. Efficacia del Piano e rapporti con gli altri piani e col Regolamento

1. Il Piano della Riserva, unitamente al Regolamento, ai sensi degli articoli 4, 15 e 19 della L.R. n. 15 del 28 aprile 1994 e .s.m.i., sostituisce il piano paesistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, con esclusione delle disposizioni e della disciplina del P.A.I. del bacino del fiume Tronto approvato con DACR n.81 del 29/01/2008 dalla Regione Marche e del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità Interregionale del Fiume Tronto n.11 del 30/07/2009
2. Il Piano della Riserva è immediatamente vincolante nei confronti dei soggetti pubblici e privati; ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse e di urgenza ed indifferibilità degli interventi in esso previsti.
3. Il Piano esprime, in particolare, le sue determinazioni mediante:

- a) prescrizioni e vincoli immediatamente precettivi e conformativi del regime dei suoli;
 - b) direttive ed indirizzi operativi per le attività di programmazione degli enti locali comunali e di altri soggetti (pubblici e privati) operanti nel territorio della Riserva.
4. Le prescrizioni ed i vincoli di cui al comma 3 lettera a) obbligano direttamente i soggetti pubblici e privati interessati, prevalendo su qualsiasi altra previsione vigente eventualmente difforme.
 5. Le direttive e gli indirizzi di cui al comma 3, lettera b), definiscono gli orientamenti a cui debbono conformarsi le azioni e gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione.
 6. Il Regolamento detta norme per gli interventi di tipo edilizio nel territorio della Riserva cui devono attenersi il PRG ed i Piani attuativi, ai sensi dell'art.7 comma 4 lettera b della Deliberazione di Consiglio Regionale n.156 del 14 dicembre 2004.

Art. 4. Strumenti e modalità attuative del Piano

1. Il Piano viene attuato da parte dell'Ente Gestore mediante la propria attività di pianificazione, programmazione e gestione;
2. Sono, in particolare, strumenti di attuazione del Piano:
 - i progetti (preliminari, definitivi ed esecutivi) relativi a programmi e i conseguenti interventi promossi dall'Ente gestore e/o da altri enti pubblici;
 - i titoli abilitativi ai sensi del D.P.R. 380/2001, ovvero i Permessi a costruire (diretti e/o convenzionati) e le Dichiarazioni di inizio attività, relativi ad interventi privati diretti e/o convenzionati;
 - gli accordi di programma e di pianificazione, nonché i patti territoriali, tra l'Ente gestore e gli altri soggetti pubblici e/o privati, finalizzati alla fattiva e concreta realizzazione delle previsioni del Piano.
3. Le presenti norme definiscono, in dettaglio, le partizioni spaziali e le relative previsioni il cui corrispondente titolo abilitativo è subordinato, limitatamente alle zone classificate C4 "Attrezzature e servizi logistici per la gestione della Riserva" di cui al successivo articolo 10, alla preventiva stipula di una convenzione che stabilisca in dettaglio modalità, tempi e caratteristiche degli interventi da realizzare, con particolare attenzione per le prescrizioni di carattere morfo-tipologico da rispettare, per quelle connesse con la sistemazione di spazi aperti e delle infrastrutture, in applicazione e attuazione delle presenti norme.

Tali previsioni ed interventi devono essere obbligatoriamente estesi a tutta l'area indicata negli elaborati grafici del Piano, ovvero alle intere partizioni spaziali di cui al successivo articolo 7, che costituiscono pertanto unità minime di intervento non derogabili per la formazione dei Titoli abilitativi.

4. Gli accordi di programma e di pianificazione, i patti territoriali e comunque ogni

altra forma d'intesa sono volti a realizzare la cooperazione dei diversi soggetti interessati ai fini del positivo perseguimento delle finalità della Riserva e della concreta attuazione delle previsioni del Piano, con particolare riferimento all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 (disposizioni per gli ambiti esterni alla riserva) e all'articolo 15 (Progetti e azioni di tutela e valorizzazione delle risorse) delle presenti norme.

5. Negli "ambiti esterni alla Riserva" di cui al successivo articolo 11 possono essere promossi piani attuativi e/o particolareggiati, formati e realizzati dal Comune di San Benedetto del Tronto e/o da altri enti pubblici di governo locale previo accordo (di programma o di pianificazione) con l'Ente gestore, volti a definire, dettagliare e specificare dal punto di vista tecnico operativo e in coerenza con le finalità del presente piano di gestione, le modalità per il perseguimento delle finalità istitutive della Riserva. In particolare i piani attuativi e particolareggiati:

- perseguono le strategie e gli specifici obiettivi stabiliti dal Piano al fine di garantire le finalità di efficace coordinamento, fattiva integrazione e concreta esecuzione degli interventi tra territori interni ed esterni alla Riserva;
- stabiliscono le azioni, gli interventi e le opere da realizzare, le destinazioni d'uso degli immobili e degli spazi, le modalità e i conseguenti titoli abilitativi ritenuti necessari per la declinazione degli obiettivi e per l'attuazione degli obiettivi del Piano;
- individuano i soggetti e gli interessi coinvolti e/o da coinvolgere nell'attuazione delle azioni e degli interventi al fine di realizzare le necessarie sinergie inter-istituzionali e di assicurare la miglior partecipazione sociale ai processi di tutela, recupero e valorizzazione dei territori interessati;
- definiscono le risorse economiche e finanziarie disponibili e/o da acquisire per i suddetti interventi e azioni, con particolare riferimento ai programmi di finanziamento regionali, nazionali o europei.

Art. 5. Categorie normative e di intervento (definizioni)

1. Il Piano disciplina le modalità d'intervento e trasformazione del territorio interessato dalla Riserva, con riferimento alle seguenti categorie di intervento: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, nuova edificazione (in riferimento al patrimonio edilizio esistente, limitatamente ed esclusivamente in ampliamento degli edifici, ove specificatamente indicato nelle presenti norme).
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento della Riserva, nonché di quanto indicato e disciplinato ai successivi articoli 6, 7, 8, 9 e 10 in relazione alle diverse partizioni spaziali individuate dal Piano, per la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi, delle categorie di intervento, nonché dei corrispondenti procedimenti amministrativi relativi al rilascio dei conseguenti titoli abilitativi, si deve fare riferimento a quanto disciplinato e disposto dall'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dalla L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e s.m.i. e a quanto ulteriormente

contenuto ed eventualmente specificato nel Piano Regolatore Generale e nel Regolamento Edilizio vigenti del Comune di San Benedetto del Tronto (AP).

TITOLO II - NORME PER PARTI DEL TERRITORIO (AMBITI TERRITORIALI)

Art. 6. Inquadramento territoriale

1. L'ambito di applicazione della disciplina e delle disposizioni del Piano corrisponde al perimetro della Riserva individuato e definito nella specifica cartografia (in scala 1:10.000) allegata alla Deliberazione di C.R. n. 156 del 14 dicembre 2004 istitutiva della Riserva naturale regionale. Tale perimetro è dettagliato e puntualizzato nella Tavola n.1 Articolazione spaziale (zonizzazione del quadro progettuale del Piano) di cui al precedente art.2.
2. Fermo restando quanto ulteriormente specificato al successivo articolo 7, la Riserva è suddivisa, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 della legge 394/1991 e della suddetta deliberazione di C.R., nei seguenti ambiti territoriali di riferimento:
 - di "riserva integrale (A)", ove sono presenti gli ambienti naturali più fragili e meritevoli di conservazione;
 - di "protezione speciale (B)", con funzione di mitigazione degli impatti su habitat e specie;
 - di "promozione economica e sociale (C)", ove prevalgono le attività antropiche.
3. In coerenza con quanto indicato all'articolo 34 della L.R. n. 15 del 28 aprile 1994 e s.m.i., il Piano individua, nella Tavola n.1 Articolazione spaziale (zonizzazione), ambiti esterni alla Riserva per i quali, sulla base delle indicazioni emergenti dal quadro conoscitivo ed interpretativo, lo stesso Piano delinea indirizzi e direttive finalizzati a favorire, in un'ottica di fattiva cooperazione istituzionale, l'integrazione delle politiche e finalità di gestione alla Riserva nel più ampio contesto territoriale di riferimento.
4. In particolare, le disposizioni di cui al comma 3 sono volte a favorire il perseguimento di efficaci relazioni ambientali, funzionali, culturali e socio-economiche tra la Riserva naturale della Sentina e il contesto ad essa contermina con particolare attenzione per la città di San Benedetto del Tronto e il territorio del Comune di Martinsicuro.
5. Negli ambiti esterni di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 15 delle presenti norme, che assumono l'efficacia di cui all'articolo 3 comma 3 punto b), previa concertazione con gli enti di governo locale, da concretizzarsi attraverso gli accordi di programma di cui all'articolo 4 comma 5 delle presenti norme.

Art. 7. Articolazione spaziale del Piano (Zonizzazione)

1. Il Piano, tenendo conto delle disposizioni regolamentari e normative di cui al precedente articolo 6 commi 1 e 2, suddivide e articola la Riserva in "ambiti

territoriali” e relative “partizioni spaziali”, identificate e rappresentate con apposita simbologia grafica nella Tavola n. 1 Articolazione spaziale (zonizzazione), a cui è assegnata una specifica disciplina di gestione.

2. In particolare la Riserva è costituita dalla seguenti partizioni spaziali:

Ambiti di riserva integrale (A).

- (A1) Riserva integrale di conservazione e ricostituzione degli ambienti dunali;
- (A2) Riserva integrale di conservazione e ricostituzione degli ambienti marini;
- (A3) Riserva integrale di conservazione e ricostituzione degli ambienti retrodunali;
- (A4) Riserva integrale degli ambienti fluviali e di pertinenza fluviale;

Ambiti di protezione speciale (B).

- (B1) Corsi d’acqua minori, canali, formali e relative aree ripariali;
- (B2) Aree di protezione degli ambienti agricoli per la tutela di habitat prioritari;

Aree di promozione economica e sociale (C).

- (C1) Aree agricole produttive di interesse paesaggistico e ambientale;
- (C2) Aree insediate e di controllo delle trasformazioni edilizie e urbanistiche:
 - Edifici rurali di interesse storico-architettonico e relativi spazi di pertinenza (C2.a);
 - Edifici rurali di interesse testimoniale e relativi spazi di pertinenza (C2.b);
 - Edifici rurali recenti di scarso interesse e relativi spazi di pertinenza (C2.c);
 - Altri edifici recenti di nessun interesse e relativi spazi di pertinenza (C2.d);
- (C3) Viabilità, infrastrutture, servizi territoriali e relativi spazi di pertinenza:
 - Infrastrutture viarie, spazi pertinenziali e di servizio interni alla riserva (C3.a);
 - Dotazioni ed infrastrutture tecnologiche territoriali interne alla riserva (C3.b);
 - Ambiti di salvaguardia gestione e controllo delle infrastrutture tecnologiche (C3.b.1);
 - Viabilità carrabile esistente (C3.c);
 - Viabilità esistenti e percorsi interni alla riserva per modalità lente (C3.d);
- (C4) Attrezzature e servizi logistici per la gestione della Riserva:
 - “Porte del Parco” attrezzate di attestamento e scambio intermodale (C4.a);
 - Spazi aperti residuali destinati a temporanei bacini di invaso delle acque meteoriche (C4.b);
 - Spazi aperti residuali destinati ad interventi di integrazione della Riserva (C4.c);
 - Ambito boscato di salvaguardia per le infrastrutture tecnologiche e per la fruizione (C4.d);
 - Ambiti per la didattica, la ricerca scientifica e la promozione della Riserva (C4.e)
 - Ambiti di riqualificazione e potenziamento degli accessi alla Riserva (C4.f);
 - Diretrici di riferimento per l’organizzazione degli itinerari della Riserva (C4.g);
 - Edifici e manufatti destinati alla gestione e organizzazione della Riserva (C4.h).

Ambiti esterni alla Riserva.

- Ambiti esterni di integrazione delle azioni di tutela e conservazione della riserva.
- ~~Aree SIC e ZPS esterne al perimetro della Riserva²~~

3. Le partizioni spaziali indicate al precedente comma 2 costituiscono “UMI - Unità minime di intervento” per l’attuazione delle previsioni del Piano, per la realizzazione

² *Ibidem*

degli interventi in esso previsti, per la redazione e approvazione degli eventuali Piani attuativi e particolareggiati (ove previsti), nonché per il rilascio dei conseguenti titoli abilitativi.

4. Le “unità minime di intervento” comprendono l’insieme di edifici, manufatti e relativi spazi di pertinenza, nonché aree non edificate, spazialmente definite dal Piano, entro cui gli interventi debbono pertanto attuarsi in maniera unitaria, con le modalità e prescrizioni di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10. Le UMI corrispondono singole aree costituenti le diverse zone; in particolare, per le sottozone C2, le UMI sono integrate e dettagliate nelle singole schede di cui all’All. n°2.

Art. 8. Aree di “Riserva integrale (A)”

1. Le aree di riserva integrale sono destinate alla conservazione dell’ambiente naturale nella sua integrità, alla salvaguardia ed al mantenimento degli equilibri biologici ed ambientali in atto, al ripristino e alla rigenerazione degli originari ambienti naturali, alla prevenzione e all’eliminazione dei fattori di disturbo esogeni. La fruizione degli ambiti interessati ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico e didattico, per l’osservazione, lo studio e la contemplazione della natura e dei paesaggi, da svolgersi prevalentemente mediante escursionismo a piedi (sono di norma esclusi, se non con specifica autorizzazione dell’Ente gestore, mezzi anche leggeri quali il cavallo e la bicicletta).
2. Nelle aree di riserva integrale, oltre a quanto previsto dalle Misure di Conservazione (All. 14 del Piano) e dall’articolo 13 delle presenti norme, è comunque vietato:
 - a) esercitare la pratica agricola incluso il pascolo e la fienagione;
 - b) installare tralicci, antenne, impianti a rete e tecnologici e strutture similari;
 - c) eseguire ogni genere di scavo o movimento di terreno, con eccezione per gli interventi necessari al ripristino degli ambienti umidi;
 - d) qualsiasi intervento costruttivo e/o di installazione di manufatti di qualsiasi genere, anche provvisori, con esclusione di quelli connessi con le finalità istitutive della Riserva.

Art. 8.1. Riserva integrale di conservazione e ricostituzione degli ambienti dunali (A1)

1. La Riserva integrale di conservazione e ricostituzione degli ambienti dunali (A1), comprendente l’intera fascia costiera, è attualmente un’area prevalentemente naturale, libera da strutture e manufatti di origine antropica, che conserva dune residuali che si alternano ad ambienti degradati e/o in fase di progressiva degradazione.
2. Nelle aree di riserva integrale A1, in coerenza con quanto previsto dalle Misure di Conservazione (All. 14), sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:

- opere di ricostituzione del sistema dunale e della vegetazione e della fauna ad essa legata mediante la salvaguardia, la manutenzione e la riqualificazione naturalistica degli ecosistemi o di componenti biotiche e/o abiotiche;
- opere di difesa del suolo, volte al prioritario ripristino delle naturali dinamiche geomorfologiche e idrogeologiche, attraverso tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzazione di percorsi attrezzati con finalità didattiche, scientifiche ed escursionistiche; nonché l'installazione di strutture e arredi non fissi, facilmente removibili e semplicemente appoggiati a terra, esclusivamente finalizzati allo svolgimento delle attività didattico-scientifiche.

Art. 8.2. Riserva integrale di conservazione e ricostituzione degli ambienti marini (A2)

1. La Riserva integrale di conservazione e ricostituzione degli ambienti marini (A2) comprende i fondali marini prossimi alla linea di battigia fino alle relitte opere antropiche di protezione e la limitata fascia di arenile significativamente compromessa della crescente attività erosiva del moto ondoso che ha danneggiato con il progressivo arretramento della linea di costa, l'equilibrio dell'originaria duna costiera.
2. Nelle aree di riserva integrale A2, in coerenza con quanto previsto dalle Misure di Conservazione (All. 14), sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:
 - ripristino della spiaggia mediante opere di ripascimento attraverso l'utilizzo di materiali inerti naturali a granulometria compatibile preferibilmente locali; compatibilità che dovrà essere accertata da apposite analisi fisico-chimiche.

Art. 8.3. Riserva integrale di conservazione e ricostituzione degli ambienti retrodunali (A3)

1. La Riserva integrale di conservazione e ricostituzione degli ambienti umidi retrodunali (A3), comprende la fascia retrodunale, di importante pregio naturalistico, costituita essenzialmente dall'ecosistema lacustre residuo, da aree umide, dunali e retrodunali che si alternano ad ambienti degradati anche a seguito di antiche attività di bonifica e recenti pratiche agricole.
2. Nelle aree di riserva integrale A3, in coerenza con quanto previsto dalle Misure di Conservazione (All. 14), sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:
 - opere di rinaturalizzazione e restauro ambientale con interventi volti a favorire processi di spontanea evoluzione degli assetti naturali, mediante la prioritaria utilizzazione di ecotipi locali di specie erbacee ed arbustive autoctone;
 - opere di ingegneria naturalistica finalizzate alla tutela, al mantenimento, alla ricostituzione degli ambienti umidi e naturali, nonché alla conseguente realizzazione di rinverdimenti e ricostituzione di coperture vegetali con il ripristino della vegetazione originaria;

- realizzazione di percorsi attrezzati esclusivamente pedonali con finalità didattiche, scientifiche ed escursionistiche, purché non interferiscano con gli habitat e le specie di interesse prioritario;
- installazione di passerelle in legno, capanni temporanei in legno e canne, semplicemente infissi al suolo, per esclusive attività di divulgazione didattica e osservazione scientifica.

Art. 8.4. Riserva integrale degli ambienti fluviali e di pertinenza fluviale (A4)

1. Le aree di protezione degli ambienti fluviali e di pertinenza fluviale (A4) comprendono l'asta fluviale propriamente detta, la golena e le aree di stretta pertinenza e di naturale esondazione comprese tra i due argini artificiali, la foce e lo sbocco aperto a mare, nonché le stesse opere di controllo e regimazione idraulica, compreso quelle necessarie al superamento del fiume da una sponda all'altra.
2. Nelle aree A4 ai fini del corretto assetto idraulico non sono ammesse nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche dei suoli con esclusione delle opere di cui ai successivi commi 3 e 4.
3. Sono altresì ammessi, coerentemente con quanto previsto dalle Misure di Conservazione (All. 14), salvo la preventiva valutazione del Servizio Genio Civile Provinciale ai sensi del RD 523/1904 e della L.R. 5/2006 e compatibilmente con l'art. 10 delle NTA del Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) del fiume Tronto, di cui all'allegato 3 del quadro conoscitivo del Piano, i seguenti interventi:
 - opere volte a mantenere e ripristinare la vegetazione ripariale originaria e a migliorare le caratteristiche vegetazionali delle aree di naturale esondazione;
 - opere di sistemazione idraulica-ambientale e per la prevenzione del rischio idraulico, da realizzarsi tramite interventi di ingegneria naturalistica. (palificate, coperture diffuse, scogliere rinverdite, fascinate, piantagioni, ecc);
 - opere idrauliche, interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso;
 - la formazione e la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili inerbiti o in terra battuta, comunque non pavimentati, per la fruizione didattico-ambientale della riserva, per lo sport e il tempo libero;
 - opere infrastrutturali per l'attraversamento funzionale del corso d'acqua specificatamente indicate nelle cartografie di Piano, che devono comunque soddisfare le seguenti condizioni: non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua; non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno duecentennali.

4. Il Piano prevede inoltre opere volte a mantenere e migliorare le caratteristiche vegetazionali delle sponde d'alveo e degli argini fluviali. Non sono ammessi interventi di modificazione, qualora in riduzione o peggioramento delle prestazioni di difesa idrogeologica, delle sezioni e dell'andamento della rete idrica, salvo per motivate condizioni dell'assetto idraulico. Sono inoltre ammessi gli interventi di sistemazione idraulica-ambientale per la salvaguardia del territorio, da attuarsi preferibilmente tramite interventi di ingegneria naturalistica (palificate, coperture diffuse, scogliere rinverdite, fascinate, piantagioni, ecc).
5. Qualora siano previste occupazioni di aree del demanio idrico per la realizzazione di infrastrutture e/o servizi come previsto dal comma 3 del presente articolo (es. percorsi ciclo-pedonali, aree con scopi didattici, ecc.) dovrà essere preventivamente acquisita la concessione demaniale da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 9. Aree di "Protezione speciale (B)"

1. Le aree di protezione speciale sono destinate al potenziamento delle funzionalità ecosistemiche ed alla conservazione delle risorse paesistico-culturali anche attraverso la riduzione dei fattori di disturbo endogeni ed esogeni, attraverso la prioritaria conservazione di ambienti naturali e seminaturali presenti, nonché la mitigazione e il controllo dei potenziali effetti sugli habitat e le specie determinati dall'attività antropica di tipo prevalentemente agricolo. Si tratta in particolare di ambienti costitutivi della rete idrica naturale e artificiale e dei relativi spazi di pertinenza, di aree agricole in parte utilizzate e in parte in progressivo abbandono, poste in stretta relazione e interdipendenza con le aree di riserva integrale. La fruizione e l'uso degli ambiti interessati ha carattere naturalistico, di fruizione ambientale, di conduzione delle attività agricole tradizionali, anche di tipo biologico, di prevenzione e difesa dei rischi idrogeologici.

Art 9.1. Corsi d'acqua minori, canali, formali e relative aree ripariali (B1)

1. I corsi d'acqua minori, i canali, i formali e le relative aree ripariali (B1) costituiscono la rete idrica superficiale caratterizzante i suoli umidi e agricoli della Riserva e a cui l'attenta gestione assicura il corretto controllo degli assetti idraulici e idrogeologici.
2. Per queste partizioni spaziali sono ammessi interventi volti a mantenere e ripristinare la vegetazione ripariale originaria e a migliorare le caratteristiche vegetazionali delle scarpate e dei cigli di sponda, in applicazione delle Misure di Conservazione (All. 14). Gli interventi di modificazione delle sezioni e dell'andamento del deflusso idrico superficiale sono ammessi per motivate condizioni dell'assetto idraulico, ovvero per la formazione di opere idrauliche volte alla salvaguardia del territorio dal rischio idraulico.
3. Tali sistemazioni idraulico-ambientali dovranno attuarsi tramite opere di ingegneria naturalistica quali palificate, coperture diffuse, scogliere rinverdite, fascinate, piantagioni, ecc.. In adiacenza alla rete idrica sono altresì ammessi gli interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi attrezzati per lo svago, lo sport e il tempo

libero, per la didattica ambientale e delle conseguenti attrezzature leggere strettamente finalizzati alla fruizione della Riserva e compatibili con le finalità istitutive della stessa.

Art. 9.2. Aree di protezione degli ambienti agricoli per la tutela di habitat prioritari (B2)

1. Le Aree di protezione degli ambienti agricoli di interesse per la tutela di habitat prioritari (B2) comprendono aree agricole marginali e seminaturali in progressiva degradazione e/o rinaturalizzazione caratterizzate dalla presenza di fossi, formali e ambienti rurali in abbandono. Esse corrispondono, in particolare, ai contesti direttamente confinanti con le aree di riserva naturale e la cui attenta gestione è orientata a garantire la protezione e la naturale evoluzione degli habitat prioritari. A queste aree è pertanto attribuita la funzione di “filtro” tra le aree a massimo grado di tutela ambientale e paesaggistica e quelle a prevalente uso agricolo (promozione economica e sociale).
2. Nelle aree di protezione B2, ai fini del corretto perseguimento delle finalità di protezione, non sono ammesse nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche dei suoli, movimenti di terreno e modificazioni dei reticoli idrici superficiali, fatta eccezione per quelli finalizzati al mantenimento delle attività agricole in atto purché compatibili con gli ecosistemi protetti, e non comportino l’alterazione degli assetti geo-morfologico.
3. Sono invece ammessi, in coerenza con quanto previsto dalle Misure di Conservazione (All. 14), i seguenti interventi:
 - pratiche agronomiche che non comportino variazioni dell’ordinamento colturale tradizionale e/o la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, ovvero modifiche della forma del suolo o del paesaggio agrario, alla condizione che le attività agricole vengano riconvertite in coltivazioni biologiche, anche con l’adozione di tecniche e accorgimenti che riducano gli impatti sulla risorsa idrica superficiale e sotterranea, sulla fauna e più in generale sugli ecosistemi naturali;
 - interventi di assestamento paesaggistico e ambientale delle partizioni spaziali attualmente utilizzate per attività agricole con l’impianto di siepi e filari alberati (ai margini degli appezzamenti o lungo la rete idrica superficiale) con la prioritaria utilizzazione di specie autoctone e sistemazioni agrarie tradizionali (seminativo arborato);
 - opere di recupero e restituzione ambientale delle aree in degradazione o in abbandono con la definizione di interventi volti a favorire processi di progressiva rinaturalizzazione e spontanea riconversione negli assetti originari, mediante la prioritaria utilizzazione di ecotipi locali di specie erbacee ed arbustive autoctone;
 - opere di ingegneria naturalistica finalizzate alla ricostituzione di ambienti umidi e naturali, nonché alla conseguente realizzazione di rinverdimenti e ricostituzione di coperture vegetali con il ripristino della vegetazione ripariale originaria;

- sono ammesse attività di ricerca monitoraggio e scavo archeologico espressamente autorizzate dalla Soprintendenza per i beni archeologici.
4. Non sono ammessi interventi di modificazione delle sezioni e dell'andamento della rete idrica superficiale (fossi, canali, formali e rete di scolo superficiale), salvo per intervenute modificazioni dell'assetto idraulico generale. In adiacenza alla rete idrica sono altresì ammessi gli interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi attrezzati per lo svago, lo sport e il tempo libero, per la didattica ambientale e delle conseguenti attrezzature leggere strettamente finalizzati alla fruizione della Riserva e compatibili con le finalità istitutive della stessa. La realizzazione di tali percorsi e attrezzature, deve tener conto dell'eventuale presenza di emergenze floristiche e faunistiche, documentate dagli studi scientifici prodotti.

Art. 10. Aree di "Promozione economica e sociale (C)"

1. Le aree di promozione economica e sociale sono destinate alla continuazione, secondo gli usi tradizionali, o secondo metodi di agricoltura biologica, delle attività agricole tradizionali e di produzione delle risorse agro-ambientali tipiche e di qualità, al miglior godimento e fruizione della Riserva da parte dei visitatori, allo sviluppo delle attività funzionali alla gestione e alla valorizzazione della Riserva, nonché di quelle residenziali (con il miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali insediate) compatibilmente con gli obiettivi e le finalità della Riserva.
2. Fermo restando quanto disposto ai successivi commi, sono ammessi interventi di miglioramento fondiario volti a recuperare eventuali depressioni e concavità che si sono nel tempo formate a seguito di incurie manutentive attraverso limitati movimenti terra che non alterino l'assetto geomorfologico d'insieme. La proposta di miglioramento dovrà essere supportata da appositi studi preventivi atti ad assicurare che l'intervento proposto non comprometta l'assetto idraulico superficiale. Quindi, in particolare, gli studi dovranno interessare l'intera UMI e comunque comprendere i canali esistenti di raccolta delle acque del fondo stesso.
3. Fermo restando quanto ulteriormente disciplinato ai successivi articoli 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4, nelle aree di "Promozione economica e sociale (C)" è ammessa la demolizione e successiva ricostruzione dei manufatti sparsi e delle superfetazioni presenti sugli edifici ad uso abitativo, legittimati da titolo abilitativo, nonché di quelli eventualmente oggetto di condono edilizio, esistenti alla data di adozione del Piano di Gestione della Riserva Sentina.
4. Tutti gli interventi ammessi nelle zone "C" devono essere preceduti da preventivi accertamenti di tutela attraverso "survey" di superficie da effettuare a cura della Riserva secondo le indicazioni planimetriche fornite dalla Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche.

Art. 10.1. Aree agricole produttive di interesse paesaggistico e ambientale (C1)

1. Le aree agricole produttive di interesse paesaggistico e ambientale (C1), comprendono gli ambiti e i contesti di territorio rurale con funzioni agricole produttive, ovvero utilizzati per l'agricoltura part-time e di autoconsumo. Si riferiscono ai terreni più lontani dalle aree di Riserva integrale o di protezione, aventi comunque relazioni funzionali e ambientali e potenziali interferenze con gli ecosistemi e gli habitat prioritari oggetto di tutela.
2. Queste aree rappresentano elementi di connessione ambientale visiva e funzionale tra le aree di valenza naturalistica e ambientale (di Riserva integrale e di Protezione) e il territorio esterno alla Riserva. Gli obiettivi specifici per queste zone riguardano la valorizzazione eco-compatibile delle risorse insediative esistenti, la riqualificazione delle situazioni di criticità e degrado, la regolazione delle trasformazioni fisiche d'uso del territorio, l'organizzazione dei sistemi di fruizione della Riserva, la promozione dello sviluppo sostenibile legato alla diversificazione di attività agricole compatibili.
3. Nelle aree agricole C1 non sono ammesse nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura, trasformazioni morfologiche dei suoli con esclusione di quelle necessarie alla corretta e compatibile conduzione delle attività agricole e colturali.
4. Sono invece ammessi, in coerenza con quanto previsto dalle Misure di Conservazione (All. 14), i seguenti interventi:
 - pratiche agronomiche compatibili con la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio ambientale e delle risorse agro-ambientali tipiche, mediante la riconversione delle attività a conduzione biologica, nonché con l'adozione di tecniche e accorgimenti che eliminino l'impiego di prodotti chimici, favorendo le specifiche tecniche colturali e le sistemazioni tradizionali;
 - opere per il mantenimento e la ricostituzione delle tradizionali sistemazioni idrauliche e agrarie e dei residui contesti a limitato contenuto di naturalità (siepi, vegetazione ripariale, filari alberati, seminativi arborati, alberi monumentali, macchie, ...);
 - opere volte al potenziamento e completamento degli elementi vegetazionali lineari finalizzati alla riqualificazione degli assetti paesistico-territoriali e al miglioramento delle prestazioni della rete ecologica interna alla Riserva (impianto di siepi, nuovi filari alberati, rinverdimento delle rete idrica superficiale, ricostituzione di seminativi arborati e macchie di bosco, ...);
 - opere volte alla realizzazione di percorsi (ciclabili, pedonali e a cavallo) finalizzati a promuovere "itinerari del paesaggio", quale occasione di valorizzazione e promozione socio-economica delle risorse agro-ambientali, dei prodotti tipici locali, dell'agricoltura biologica, comprensivi di attrezzature e arredi per attività compatibili connesse con le destinazioni di accoglienza e ricettività turistica da realizzarsi attraverso un adeguato uso del patrimonio edilizio esistente (di cui alla successiva parte 10.2 del presente articolo).

Art. 10.2. Aree insediate e di controllo delle trasformazioni edilizie e urbanistiche (C2)

1. Il patrimonio edilizio e urbanistico esistente presente nel territorio della Riserva è distinto e riconosciuto, anche tenendo conto delle indicazioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, sulla base delle indagini storico-cartografiche, del rilievo urbanistico e della schedatura contenute nel quadro conoscitivo (allegato 2 Schede analitiche di rilievo, analisi ed intervento del P.E.E.). In particolare, gli edifici e i manufatti, nonché la corrispondente “resede di pertinenza” - che risulta l’ambito spaziale entro cui sono ammissibili e realizzabili gli interventi edilizi ammessi dal Piano - sono individuati in cartografia con apposita simbologia grafica e sigla, secondo le seguenti categorie morfo-tipologiche:
 - Edifici rurali di interesse storico-architettonico e relative resedi di pertinenza (C2.a);
 - Edifici rurali di interesse testimoniale e relative resedi di pertinenza (C2.b);
 - Edifici rurali recenti di scarso interesse e relative resedi di pertinenza (C2.c);
 - Altri edifici recenti di nessun interesse e relative resedi di pertinenza (C2.d).
2. La classificazione tipo-morfologica indicata al precedente comma 1, definita in coerenza con le disposizioni e gli indirizzi del P.T.C. della Provincia di Ascoli Piceno, nonché in conformità con le norme e i regolamenti regionali, prende in considerazione le seguenti specifiche definizioni:
 - per edifici rurali “di interesse storico-architettonico (C2.a)”, si intendono i fabbricati di assoluto valore architettonico che conservano sostanzialmente integri i caratteri tipologici e formali dell'impianto edilizio originario, nonché i caratteri della cultura materiale che ha espresso i manufatti;
 - per edifici di “interesse testimoniale (C2.b), si intendono i fabbricati rurali tipici, rappresentativi delle tipologie classiche dell'agricoltura marchigiana;
 - per edifici “recenti di scarso interesse” (C2.c), si intendono i fabbricati originariamente significativi, in quanto prodotti dalla stessa cultura che connota i fabbricati delle precedenti categorie, ma che hanno subito interventi modificativi di alcuni caratteri tipologici ed architettonici originari, ovvero manufatti più recenti che, per il loro inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, ne diventano un elemento caratterizzante indispensabile;
 - per edifici di “nessun interesse (C2.d) si intendono i fabbricati costruiti o completamente ristrutturati a partire dal 1945 e privi dei caratteri di cui alle categorie precedenti, nonché eventuali altri fabbricati comunque privi di caratteristiche meritevoli di cui alle categorie precedenti.
3. Gli interventi ammessi, compatibilmente a quanto stabilito dagli art. 10 e 11 delle NTA del PAI del Fiume Tronto, secondo la differente classificazione morfo-tipologica, sono quelli stabiliti ed indicati nelle Schede di rilievo, analisi ed intervento di cui al precedente comma 1. A tal fine gli stessi edifici e manufatti, risultano in particolare contrassegnati in cartografia anche dal codice univoco

identificativo alfanumerico corrispondente al codice identificativo della scheda di rilievo.

4. Per ogni edificio il Piano, in riferimento al codice richiamato, individua e definisce nella stessa Scheda di rilievo:
 - la categoria morfo-tipologica di appartenenza secondo la classificazione di cui ai precedenti commi 1 e 2;
 - le caratteristiche architettoniche, tipologiche, tecnologiche e dimensionali dell'edificio principale, nonché i caratteri e gli elementi costitutivi e caratterizzanti;
 - gli elementi qualificanti, le strutture e le componenti di pregio architettonico, nonché quelle ritenute di interesse storico-tradizionale, da conservare e/o ripristinare;
 - lo stato di conservazione fisica e tipologica, nonché le eventuali condizioni di degrado e gli elementi superfetativi eventualmente presenti da mitigare e/o eliminare;
 - la presenza e consistenza di manufatti, strutture ed annessi secondari posti nell'ambito della resede di pertinenza;
 - gli interventi edilizi e le destinazioni d'uso ammessi e le eventuali ulteriori prescrizioni esecutive di dettaglio, ritenute vincolanti, riferite all'edificio principale e agli eventuali manufatti, strutture ed annessi secondari posti nell'ambito della resede di pertinenza.
5. La "resede di pertinenza" è in particolare l'area scoperta direttamente e funzionalmente relazionata all'edificio classificato e corrisponde al limite della partizione spaziale entro cui lo stesso edificio insiste. Nella "resede di pertinenza" trovano di norma collocazione eventuali spazi e manufatti accessori, funzioni e usi correlati e omogenei con quelli prevalenti nell'edificio principale. Essa risulta l'ambito spaziale entro cui sono ammissibili e realizzabili gli interventi edilizi ammessi dalle Schede di rilievo di cui all'All.2. Non sono pertanto ammessi interventi urbanistici ed edilizi in aree esterne alle resedi di pertinenza degli edifici e dei manufatti.
6. Per manufatti sparsi, si intendono quelli legittimi o legittimati da titolo abilitativo, esistenti su tutto il territorio della Riserva, alla data di adozione del Piano di Gestione. Trattasi di manufatti accessori, prefabbricati, come: annessi agricoli; box in lamiera; capanne in legno; piccoli manufatti in c.a.; conigliere; concimaie, ecc.; realizzati con materiali precari, degradati e in cattivo stato di manutenzione, che per i caratteri edilizi e l'uso di materiali e tipologie incongrue, necessitano di nuove configurazioni spaziali e morfologiche, compatibili con il contesto in cui sono collocati.
 - Nel caso di manufatti legittimi o legittimati, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia a parità di volume regolarmente concessionato, con contestuale cambio di destinazione d'uso, attraverso la demolizione e

ricostruzione, nella resede di pertinenza, con stessa volumetria e sagoma di quello preesistente. Destinazione d'uso ammesse: rimessa attrezzi, garage.

- Nel caso di manufatti sparsi non legittimati da titolo abilitativo, la disciplina del Piano di Gestione prescrive l'eliminazione di detti manufatti.
- 7.** Sono considerate superfetazioni quelle parti di edifici in contrasto con i caratteri formali che individuano le costruzioni presenti nel territorio riconosciuti, attraverso il rilievo critico del patrimonio edilizio esistente (allegato 2 Schede analitiche di rilievo, analisi ed intervento del P.E.E.), come ampliamenti strutturalmente e volumetricamente non coerenti (chiusure balconi, corpi aggettanti non congrui con la tipologia insediativa dell'edificio, abbaini ...).
- Nel caso di superfetazioni legittime o legittimate, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione, a parità di volume, in accorpamento e/o adiacenza all'edificio principale, con tipologie simili allo stesso.
 - Nel caso di superfetazioni non legittimate, la disciplina del Piano di Gestione prescrive l'eliminazione di dette superfetazioni.

Art. 10.3. Viabilità, infrastrutture, servizi territoriali e relativi spazi di pertinenza (C3)

- 1.** Al fine di favorire l'appropriata fruizione e la compatibile accessibilità della Riserva, in coerenza con le finalità di tutela e conservazione degli habitat e delle specie, nonché con quelle di promozione e valorizzazione delle risorse, il Piano stabilisce specifiche previsioni volte ad assicurare l'efficace organizzazione e gestione delle infrastrutture viarie, dei percorsi pedonali, delle attrezzature di supporto alla logistica e alla mobilità, nonché dei servizi territoriali indicando, secondo l'articolazione delle diverse specifiche partizioni spaziali, le seguenti disposizioni operative.
- 2.** Per le "Infrastrutture viarie, spazi pertinenziali e di servizio interni alla riserva (C3.a)" che costituiscono una barriera alle relazioni tra territori interni e territori esterni alla Riserva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione paesaggistico-ambientale con particolare attenzione per le opere necessarie alla mitigazione della frammentazione e degli effetti determinati dalle sovrastrutture stradali. In questo quadro gli interventi di manutenzione sono subordinati alla contestuale esecuzione delle seguenti prescrizioni:
 - esecuzione di interventi volti ad attenuare l'impatto visivo delle opere d'arte (ponti, piloni, impalcati, rampe, scarpate di sponda, ...) e, più in generale, dell'intera infrastruttura viaria mediante l'impianto, ai lati della partizione spaziale, di un sistema integrato di filari alberati, siepi e macchie di specie arbustive (di specie autoctone), volte a limitare la visibilità dell'infrastruttura dalla Riserva e l'inquinamento luminoso;
 - esecuzione di opere volte a migliorare la fruibilità visiva e la percezione panoramica della Riserva dall'infrastruttura viaria in corrispondenza delle aree di sosta e di distribuzione del carburante, con particolare attenzione per la

valorizzazione delle visuali verso le principali emergenze visive, con l'esclusione o la riduzione massima possibile sulle fasce latitanti di ogni elemento di detrazione;

- esecuzione di opere volte ad assicurare varchi per l'attraversamento protetto, adatti al tipo di fauna da tutelare con particolare attenzione per le aree poste in corrispondenza di ambiti ad elevato contenuto ecologico funzionale (rete idrografica, viabilità interna, accessi alla Riserva, ...);
- installazione, lungo l'intero sviluppo lineare dell'infrastruttura, di pannelli insonorizzanti volti a eliminare e/o contenere gli effetti acustici determinati dal traffico veicolare.

- 3.** Per le "Dotazioni ed infrastrutture tecnologiche territoriali interne alla riserva (C3.b)" sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelle di esclusivo miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti, delle opere d'arte e dei manufatti esistenti, da realizzare esclusivamente nell'ambito dello spazio di pertinenza già occupato.

Eventuali adeguamenti, della linea delle acque dell'impianto di depurazione alle previsioni delle NTA del PTA della Regione Marche (DACR 145/2010), dovranno essere oggetto di valutazione da parte degli Enti preposti.

- 4.** Per gli "Ambiti di salvaguardia gestione e controllo delle infrastrutture tecnologiche" (C3.b-1) sono ammessi esclusivamente:

- interventi di mitigazione degli impatti paesistico ambientali, con impianti colturali e forestali volti alla realizzazione di quinte verdi da porre a cintura delle infrastrutture esistenti, ovvero al rimboschimento di specifiche parti e contesti, mediante la prioritaria utilizzazione di ecotipi locali di specie erbacee, arbustive e arboree autoctone;
- interventi tesi al miglioramento funzionale delle prestazioni ambientali dell'impianto di depurazione al fine di migliorare la qualità delle acque in uscita dal processo di depurazione, con l'obiettivo di assicurare il netto miglioramento della qualità delle acque superficiali ed in particolare di quelle alla foce del fiume Tronto e riduzione dei "cattivi odori". Tali interventi, contemplano anche la possibilità di eventuale ampliamento dell'impianto di depurazione ai soli fini dell'adeguamento dell'esistente, solo nel caso di comprovata necessità ed esclusivamente per il mantenimento dell'attività di depurazione delle acque reflue. Sono fatte salve tutte le verifiche di compatibilità dell'eventuale intervento di ampliamento con le norme del Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Tronto. Tali interventi sono subordinati alla previa effettuazione della Valutazione di Impatto Ambientale e di Incidenza di cui al successivo articolo 15 e sono comunque soggetti a preventivo accordo di programma con l'Ente gestore della Riserva, di cui all'articolo 4 comma 3 delle presenti norme.

- 5.** Per la "Viabilità carrabile esistente (C3.c)" sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione ambientale e consolidamento delle opere pertinenziali (ponti, scarpate di sponda, fosse e canalette di scolo, ...). Il Regolamento stabilisce le modalità di uso modale delle diverse infrastrutture

(pedonale, carrabile, carrabile ad accesso limitato, con altri mezzi, ...) tenendo conto delle finalità di fruizione e gestione della Riserva, individuando misure di limitazione diversificate anche con regimi differenziati e articolati in termini temporali, stagionali e dei soggetti fruitori. Gli interventi dovranno invece attenersi alle seguenti prescrizioni:

- mantenimento del sedime e dell'ingombro esistente. L'adeguamento di sezione potrà avvenire solo con lievi migliorie connesse con la sistemazione delle opere pertinenziali e con il rinnovo delle pavimentazioni secondo quanto indicato nel Regolamento della Riserva;
 - realizzazione delle pavimentazioni e delle sistemazioni pertinenziali attraverso tecnologie dell'ingegneria naturalistica, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento della Riserva;
 - formazione di filari alberati e siepi di specie autoctone, secondo i tipi e le modalità tradizionali finalizzati alla riqualificazione degli assetti paesistico-territoriali e al miglioramento delle prestazioni della rete ecologica; installazione di pannelli informativi e segnaletica di orientamento, facilitazione e comportamento della Riserva.
6. Per le "Viabilità esistenti e percorsi interni alla riserva per modalità lente (C3.d), gli interventi ammessi sono quelli di cui al precedente comma 4 con le seguenti ulteriori prescrizioni:
- limitazione al traffico veicolare con esclusione di quello connesso e necessario alla prevenzione dei rischi, al controllo e alla vigilanza e, più in generale, alla gestione della Riserva;
 - esecuzione di "percorsi e itinerari didattici", quali percorsi volti alla valorizzazione e segnalazione specifica di particolari habitat e specie, monumenti naturali o singole risorse di particolare interesse didattico ed educativo, con interventi che dovranno attenersi al massimo rispetto delle risorse esistenti, ferme restando le opere necessarie a favorire l'accessibilità e la fruizione da parte delle categorie svantaggiate (disabili, anziani) da realizzarsi con tecniche a bassissimo impatto ambientale. In questo quadro è anche ammessa l'installazione di pannelli informativi, segnaletica di orientamento e direzione, nonché la formazione di osservatori all'aperto (costituiti da semplici strutture in legno) e di spazi di sosta attrezzati con arredi facilmente rimovibili e semplicemente appoggiati a terra.

Art. 10.4. Attrezzature e servizi logistici per la gestione della Riserva (C4)

1. Al fine di favorire l'appropriata fruizione, l'efficace gestione e la compatibile organizzazione della Riserva, in coerenza con le finalità di tutela e conservazione degli habitat e delle specie, nonché con quelle di promozione e valorizzazione delle risorse, il Piano individua specifiche previsioni volte ad individuare, attraverso la riqualificazione di risorse esistenti e/o la realizzazione di nuovi spazi e aree attrezzate, i "capisaldi" del sistema di fruizione e organizzazione, indicando,

secondo l'articolazione delle diverse specifiche partizioni spaziali, le seguenti disposizioni operative.

2. Le "Porte della Riserva" attrezzate di attestamento e scambio intermodale (C4.a), sono ubicate nei nodi d'innesto dei principali percorsi d'accesso. E' prevista la formazione di parcheggi e aree di sosta attrezzata (con tecniche a basso impatto ambientale e materiali compatibili, secondo quanto indicato nel Regolamento della Riserva), nei quali si possono localizzare apparecchiature con valenza di presidi informativi o centri d'informazione, di interscambio modale, organicamente inseriti nel sistema informativo, atti a fornire al visitatore in entrata le principali notizie sulle caratteristiche della Riserva (risorse, percorsi e servizi). In questo quadro è inoltre ammessa: l'installazione di opere e manufatti per la ricreazione e lo svago, la realizzazione di strutture informative e di servizio al visitatore con attrezzature di orientamento; la realizzazione di manufatti in legno destinati alla ubicazione di servizi igienici, spazi di pronto intervento, uffici informazioni e di servizio anche per la promozione delle attività turistico – ricettive e produttive interne alla Riserva.
3. Gli "Spazi aperti residuali destinati a temporanei bacini di invaso delle acque meteoriche (C4.b)" comprendono le aree residuali circoscritte dentro le rampe di accesso alle infrastrutture viarie destinate ad interventi di mitigazione per lo sfogo delle acque meteoriche. In tali spazi saranno ammesse sistemazioni del terreno mediante tecniche di ingegneria naturalistica per la creazione di bacini di invaso delle acque meteoriche (casse di laminazione) che dovranno essere opportunamente collegati alla rete idrografica minore. In tali aree non è ammessa la costruzione di qualsiasi manufatto edilizio con esclusioni di quelli strettamente necessari all'esercizio e al controllo idraulico delle medesime aree, mediante bocche tarate realizzate con elementi in c.a. o materiale similare. In tali zone è ammessa la realizzazione di sfoghi delle acque meteoriche attraversanti il rilevato ferroviario posto ad ovest, previo trattamento delle acque di prima pioggia che dovrà essere effettuato al di fuori delle acque per depurarle da materiali di origine industriale, civile o antropica. Tutti gli interventi potranno essere di iniziativa pubblica e/o privata, previa approvazione del relativo progetto, con parere dell'Ente Gestore. In mancanza dell'intervento di iniziativa pubblica su tali aree è ammessa esclusivamente la pratica agronomica tradizionale compatibile con la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio ambientale e delle risorse agro-ambientali tipiche.
4. Gli "Spazi aperti residuali destinati ad interventi di integrazione della Riserva (C4.c)", sono destinati alla realizzazione di opere e manufatti a carattere temporaneo volti a migliorare e potenziare l'offerta di funzioni naturalistiche, attività ludiche, terapeutiche, per il tempo libero e per lo sport. Le dimensioni dei manufatti, da limitarsi comunque a quelle strettamente necessarie al rispetto di norme e disposizioni igienico sanitarie, non potranno comunque superare i 1000 mq di superficie coperta ed avere un'altezza massima non superiore a 7,50 m. e dovranno essere posizionate al di fuori degli ambiti di tutela degli edifici storici. Essi dovranno essere realizzati con strutture in legno, facilmente rimovibili, con fondazione superficiale e con limitate movimentazioni di terra e a condizione che si adottino tutte le precauzioni a contenere il rischio idraulico necessarie (realizzazione di opere

di mitigazione e messa in sicurezza). In particolare gli interventi dovranno sottostare a quanto previsto agli art. 10 e 11 delle NTA del PAI e essere sottoposti a parere preventivo dell'Autorità di Bacino del Fiume Tronto sul progetto preliminare. Il progetto dovrà essere incluso in un piano attuativo di zona di iniziativa pubblica.

5. "L'Ambito boscato di salvaguardia per le infrastrutture tecnologiche e per la fruizione (C4.d)", comprende i contesti attualmente ad utilizzazione agricola ubicati nelle aree contermini all'impianto di depurazione di livello consortile. Si riferiscono ai terreni che possono potenzialmente assicurare, mediante specifiche destinazioni ed interventi, la mitigazione degli effetti paesaggistici e ambientali potenzialmente determinabili dalla presenza dell'infrastruttura tecnologica e divenire spazi per la fruizione. Nelle aree C4.d, ai fini del corretto perseguimento delle finalità di protezione, sono ammessi esclusivamente interventi di rimboschimento, mediante la prioritaria utilizzazione di ecotipi locali di specie erbacee, arbustive e arboree autoctone.
6. Gli "Ambiti per la didattica, la ricerca scientifica e la promozione della Riserva (C4.e)", riguardano aree e manufatti nei quali è prevista l'organizzazione di luoghi ed attrezzature per l'attività didattico-ricreativa e spazi attrezzati (anche all'aperto) di supporto alla visita, da realizzare preferibilmente attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, in cui prevedere: aule didattiche, aule verdi, orti botanici, parchi faunistici e musei connessi ai percorsi didattici. In questo quadro è anche ammessa la realizzazione di un impianto dimostrativo di fitodepurazione connesso con il recupero delle acque reflue. Le attività saranno promosse, operate o controllate dall'Ente gestore, anche mediante convenzioni con operatori privati o con altri enti pubblici. Il progetto dovrà essere incluso in un piano attuativo di zona di iniziativa pubblica.
7. Gli "Ambiti di riqualificazione e potenziamento degli accessi alla Riserva (C4.f)" sono individuati al fine di assicurare la migliore e compatibile accessibilità alla Riserva, in rapporto alla corretta dislocazione della rete di fruizione. In particolare:
 - per l'accesso a nord (in prossimità della città di San Benedetto del Tronto), gli interventi previsti riguardano il consolidamento e la riqualificazione del ponte esistente con opere volte al miglioramento delle prestazioni funzionali ed ecologiche con particolare attenzione alle risorse idriche attraversate;
 - per l'accesso posto a sud (in prossimità del fiume Tronto), gli interventi riguardano la realizzazione di un ponte pedonale e ciclabile finalizzato a garantire la connessione funzionale con i territori posti oltre il fiume (Regione Abruzzo). Fermo restando il rispetto delle previsioni del P.A.I., la realizzazione del ponte si inquadra con l'opportunità/necessità di integrare in un'unica "opera d'arte" (a carattere infrastrutturale ed ad elevato contenuto paesaggistico) anche le condotte idrauliche di un eventuale collegamento tra l'impianto di depurazione e la rete fognaria del Comune di Martinsicuro, già previste con altri strumenti di programmazione;
 - per l'accesso a ovest, gli interventi riguardano il miglioramento qualitativo e la qualificazione delle prestazioni funzionali e paesaggistiche del sottopasso

ferroviario e stradale, anche con l'introduzione di opere di mitigazione visiva e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

8. Le "Direttrici di riferimento per l'organizzazione degli itinerari della Riserva (C4.g)", in coerenza con quanto indicato al successivo articolo 14, sono indicate dal Piano al fine di orientare le modalità di identificazione, localizzazione e successiva realizzazione dei percorsi e della sentieristica di visita e fruizione della Riserva che devono assicurare il riconoscimento e il ripristino delle direttrici antiche di impianto costitutive dell'assetto storico della Riserva. Esse sono per questo da porre in stretto rapporto funzionale con i percorsi e gli itinerari esistenti, al fine di migliorare le relazioni paesistiche tra sistemi di fruizione ed elementi costitutivi riconoscibili alla scala territoriale.
9. Gli "Edifici e manufatti destinati alla gestione e organizzazione della Riserva (C4.h)", ferma restando le disposizioni di cui all'art. 10.2 delle presenti norme, sono destinati alla realizzazione degli spazi e delle attività necessarie alla gestione della Riserva, con particolare riguardo per la ubicazione degli uffici amministrativi, degli spazi museali e per la didattica ambientale, degli archivi e degli spazi di custodia delle conoscenze, degli spazi di informazione e orientamento, di quelli connessi con l'accoglienza e l'ospitalità dell'Ente Gestore e del Comitato d'indirizzo (foresteria, ricerca scientifica, guardianaggio, vigilanza, ...) e di quelli di promozione e vendita dei prodotti tipici locali.

Art. 11. Ambiti esterni alla Riserva

1. Al fine di assicurare la continuità e le relazioni ecologico funzionali tra Riserva della Sentina e territori esterni anche con gli obiettivi di:
 - conservare e aumentare la stabilità, la ricchezza e la varietà degli habitat e delle specie e, in particolare, le possibilità di migrazione e di dispersione delle specie vegetali e animali, evitando la formazione di barriere o soluzioni di discontinuità tra riserva e territori esterni;
 - migliorare e potenziare le opportunità di valorizzazione e fruizione delle risorse endogene, favorendo al contempo la proficua integrazione con i sistemi di risorse esogeni, nella più ampia prospettiva di mutua collaborazione tra le diverse politiche ambientali e culturali che interessano i territori interni ed esterni alla Riserva;
 - garantire la corretta fruizione di aree archeologiche presenti lungo le sponde del fiume Tronto, con a Sud la città di Castrum Truentum e a Nord i resti del Porto Romano;

il Piano individua "ambiti esterni alla Riserva", ritenuti di strategica importanza per la promozione e successiva definizione di strategie ed azioni di governo del territorio, concorrenti e coerenti con quelle previste all'interno della Riserva, da concertare con gli enti competenti per territorio.

Art. 11.1. Ambiti esterni di integrazioni delle azioni di tutela e conservazione della Riserva

1. Ferme restando le previsioni urbanistiche vigenti e le competenze territoriali di governo del territorio che rimangono attribuite agli strumenti urbanistici comunali, sono indicati dal Piano "ambiti esterni di integrazioni delle azioni di tutela e conservazione della Riserva", per i quali l'obiettivo generale è quello di orientare le previsioni urbanistiche nella direzione del miglioramento delle relazioni funzionali ed ecologiche tra area protetta e contesti urbani della città, anche promuovendo interventi tesi ad assicurare, nell'ambito delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie ammissibili, la realizzazione di spazi e servizi pubblici e di uso pubblico ad elevato gradiente verde e con elementi di raccordo modale (lento) tra viabilità esterna e rete di fruizione interna alla Riserva. Tali ambiti, nell'area di Martinsicuro (TE), hanno come obiettivo generale quello di orientare le previsioni urbanistiche nella direzione della tutela delle specifiche emergenze archeologiche e naturalistiche, nella riconversione delle pratiche colturali in agricoltura biologica, perseguendo al contempo interventi tesi ad assicurare la realizzazione di specifiche infrastrutture (ambientali e antropiche) che assicurino il miglioramento delle relazioni funzionali ed ecologiche tra area protetta e contesti aperti.

~~Art. 11.2. Aree SIC ZPS esterne al perimetro della Riserva³~~

- ~~1. Le aree SIC e ZPS esterne al perimetro della Riserva, comprendono la fascia dunale e retrodunale posta immediatamente a nord del fosso collettore. Le norme di seguito elencate hanno l'efficacia di cui all'art. 24 della L.R. n°6 del 12/06/2007 previa sottoscrizione dell'intesa prevista dal secondo comma dell'art. 24.~~
- ~~2. Fatto salvo quanto indicato al precedente comma, nelle aree SIC e ZPS esterne al perimetro della Riserva sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:~~
 - ~~— opere di ricostituzione del sistema dunale e della vegetazione e della fauna ad essa legata mediante la salvaguardia, la manutenzione e la riqualificazione naturalistica degli ecosistemi o di componenti biotiche e/o abiotiche;~~
 - ~~— opere di difesa del suolo, volte al prioritario ripristino delle naturali dinamiche geomorfologiche e idrogeologiche, attraverso tecniche di ingegneria naturalistica;~~
 - ~~— realizzazione di percorsi attrezzati con finalità didattiche, scientifiche ed escursionistiche; nonché l'installazione di strutture e arredi non fissi, facilmente rimovibili e semplicemente appoggiati a terra, esclusivamente finalizzati allo svolgimento delle attività didattico scientifiche;~~

³ Il presente articolo viene abolito, a seguito della ridefinizione dei perimetri dei Siti Natura 2000, SIC e ZPS, le aree esterne al perimetro esterno della riserva sono state eliminate (Cfr. Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 7 novembre 2013, G.U.U.E n. 350 del 21/12/2013)

- ~~— opere di rinaturalizzazione e restauro ambientale con interventi volti a favorire processi di spontanea evoluzione degli assetti naturali, mediante la prioritaria utilizzazione di ecotipi locali di specie erbacee ed arbustive autoctone;~~
- ~~— opere di ingegneria naturalistica finalizzate alla tutela, al mantenimento, alla ricostituzione degli ambienti umidi e naturali, nonché alla conseguente realizzazione di rinverdimenti e ricostituzione di coperture vegetali con il ripristino della vegetazione originaria;~~
- ~~— realizzazione di percorsi attrezzati esclusivamente pedonali con finalità didattiche, scientifiche ed escursionistiche, purché non interferiscano con gli habitat e le specie di interesse prioritario;~~
- ~~— installazione di passerelle in legno, capanni temporanei in legno e canne, semplicemente infissi al suolo, per esclusive attività di divulgazione didattica e osservazione scientifica.~~

TITOLO III - NORME DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DEI PROCESSI DI ATTUAZIONE

Art. 12. Inquadramento strutturale delle risorse

1. Il Piano, sulla base degli elementi di sintesi del quadro conoscitivo, individua le risorse costitutive, qualificanti e caratterizzanti i diversi ambiti territoriali della Riserva, riferite a specifici sistemi analitico-interpretativi (fisico, biologico, antropico, paesistico-percettivo). Dalla gestione di tali risorse discende lo sviluppo sostenibile e compatibile della stessa Riserva.

2. Le risorse, individuate nella tavola denominata “Sintesi interpretative. Inquadramento strutturale (allegato 1)”, risultano spazialmente rappresentate da un insieme di strutture, elementi e beni – areali, lineari, puntuali e diffusi, tra loro in reciproca relazione, per i quali non sono ammessi interventi che possano potenzialmente determinare la perdita e/o la diminuzione significativa del loro intrinseco valore, riconosciuto dal quadro conoscitivo, nonché dell’uso e della stessa fruibilità nell’ambito dei sistemi a cui essi appartengono.

3. Anche al fine di assicurare il perseguimento delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché di assicurare il controllo di sostenibilità delle attività di attuazione e gestione delle previsioni del Piano, le risorse indicate nel presente articolo, risultano il riferimento prioritario per:

- lo svolgimento delle attività di valutazione di cui al successivo articolo 15, con particolare attenzione per quelle di cui agli specifici commi 4 e 5 dello stesso articolo;
- la programmazione delle misure e degli strumenti di monitoraggio, con particolare attenzione per le problematiche di cui all’articolo 7 comma 2 lettere d), e) della Deliberazione di Consiglio Regionale n. 156 del 14 dicembre 2004;

- la verifica di conformità e compatibilità degli interventi previsti in attuazione delle disposizioni di cui al precedente Titolo II, da svolgersi nell'ambito del procedimento di rilascio dei titoli abilitativi.

4. In particolare sono risorse costituenti l'inquadramento strutturale della Riserva:

- *Sistema fisico (abiotico).*

- mare
- spiaggia e linea di battigia
- dune e ambienti retrodunali
- aree umide residuali (laghetti)
- fiume Tronto e relativi ambiti di pertinenza
- fosso collettore
- rete idrica di scolo superficiale (scoline)

- *Sistema biologico (biotico).*

- vegetazione umida e palustre
- vegetazione ripariale
- vegetazione psammofila (dunale)
- vegetazione dei terreni salati retrodunali
- canneti
- arbusteti
- filari e colture arboree (oliveti)
- filari e colture arboree (vigneti)
- colture agricole tradizionali (campi)
- coltivi abbandonati o in degradazione
- filari alberati, siepi ed altre sistemazioni agrarie lineari
- orti e altre attività agricole non produttive

- *Sistema antropico (culturale).*

- linea e infrastruttura ferroviaria
- rete viaria carrabile principale
- rete viaria carrabile secondaria e di collegamento
- antiche direttrici viarie di impianto storico
- sentieri e percorsi pedonali
- casali di interesse storico-architettonico e testimoniale
- casali di interesse testimoniale
- altri edifici e manufatti recenti
- impianti e infrastrutture del depuratore
- impianti e servizi per la mobilità
- opere di regimazione idraulica del fiume Tronto
- opere di contenimento dell'erosione costiera

Art. 13. Interventi ammissibili e non ammissibili. Rinvio al Regolamento

1. Il Piano rinvia al Regolamento per le limitazioni di carattere generale e speciale derivanti dalla sua attuazione, nonché per la definizione di modalità di gestione ed intervento sulle risorse essenziali caratterizzanti la Riserva con particolare riguardo per gli elementi e le componenti di inquadramento strutturale di cui al precedente art. 12.
2. In tutto il territorio della riserva, anche a tutela di Habitat e specie di cui all'All. 14, è comunque vietato:
 - alterare con qualsiasi mezzo, diretto o indiretto, le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque superficiali e di falde;
 - modificare il regime delle acque, la morfologia e la struttura dell'alveo dei corsi d'acqua;
 - l'accumulo, lo smaltimento, lo scarico e l'abbandono di qualsiasi tipo di materiali e di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare le caratteristiche dell'ambiente terrestre e acquatico;
 - l'esercizio di attività agricole di tipo intensivo;
 - aprire e coltivare cave;
 - estrarre inerti dal fiume;
 - aprire nuove discariche pubbliche o private;
 - asportare anche solo parzialmente o danneggiare formazioni minerali, materiali litici o terrosi;
 - occultare peculiarità geologiche e paleontologiche;
 - cacciare, catturare, raccogliere e danneggiare esemplari di specie animali e vegetali selvatiche ed ogni attività che possa costituire pericolo o turbamento per esse, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendessero necessarie od opportune per il ripristino di equilibri perduti. E' consentito il prelievo di specie animali e la raccolta di specie vegetali esclusivamente per scopi scientifici e per attività di educazione ambientale, previa autorizzazione dell'Ente gestore che è tenuto ad acquisire l'assenso della Regione l'attività di cui sopra si espliciti nell'area floristica istituita ai sensi della L.R. 30 dicembre 1974, n. 52 (Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali) (Laghetti di Porto d'Ascoli);
 - introdurre armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura;
 - realizzare nuove costruzioni e ampliare quelle esistenti fatte salve le opere consentite ai sensi del Titolo II delle presenti norme;
 - abbattere la vegetazione arbustiva e quella di alto fusto esistente fatti salvi gli interventi di manutenzione della rete dei corsi d'acqua. Il taglio delle piantate di tipo produttivo-industriale è autorizzato dall'Ente gestore
 - il transito con qualsiasi mezzo al di fuori delle strade statali, provinciali, comunali,

vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi agricoli e per quelli di servizio, di vigilanza e di soccorso;

- allestire nuovi impianti, percorsi e tracciati viari (strade, piste) e ampliare quelli esistenti;
 - apporre cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, ad eccezione della segnaletica stradale e di quella turistica di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 9 febbraio 1979, n. 400;
 - alterare l'assetto geomorfologico di insieme;
 - la nuova edificazione di edifici e manufatti, con esclusione delle opere necessarie alla gestione della Riserva, nonché di quelle espressamente previste dalle presenti norme e di quelle volte al miglioramento qualitativo e funzionale degli edifici esistenti (qualora specificatamente prescritti dalle presenti norme);
 - ogni intervento o attività esplicitamente vietata dal Regolamento della Riserva.
- 3.** In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 comma 4 della Deliberazione C.R. n.156 del 14 dicembre 2004 e in coerenza con le norme del presente Piano, il Regolamento, fermo restando quanto indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, definisce in dettaglio le norme riguardanti le attività che producono, o possono produrre, effetti ambientali e impatti sulle valenze naturali dell'area ed in particolare:
- a) norme generali per la fruizione turistica, per l'accesso controllato alle aree di elevato pregio ambientale e per le attività didattiche;
 - b) norme per gli interventi di tipo edilizio nel territorio della Riserva cui devono attenersi le opere e gli interventi pubblici, i piani attuativi e i progetti relativi ai titoli abilitativi diretti e convenzionati;
 - c) norme per l'attuazione, lo svolgimento e la promozione delle ricerche scientifiche negli ambiti di riserva integrale;
 - d) norme per l'attuazione delle riprese fotografiche, cinematografiche e televisive negli ambiti di riserva integrale;
 - e) norme per l'esercizio della pesca sportiva, nonché di ogni altra attività di carattere sportivo, ludico-ricreativo e culturale;
 - f) norme per l'esercizio delle attività agricole;
 - g) norme per l'utilizzo, la diffusione e la promozione del marchio della riserva.
- 4.** Salvo le specifiche eccezioni contenute nelle presenti Norme, nel territorio della Riserva non sono ammesse gli interventi e le opere espressamente vietati dal Regolamento. In caso di contrasto tra norme del Piano e norme del Regolamento prevalgono quelle del Piano.
- 5.** Fanno eccezione a quanto specificato nei precedenti commi del presente articolo, tutte quelle opere previste e contenute in Piani e Programmi di settore redatti da Enti, in conformità alle vigenti normative.

Art. 14. Interventi e azioni prioritarie del Piano

1. Il Piano definisce e delinea nella Tavola n. 2 “Ipotesi di sviluppo (Schema direttore per l’attuazione del Piano)”, sulla base ed in applicazione delle disposizioni definite per le diverse partizioni spaziali, la caratterizzazione e la simulazione spaziale di specifici interventi ed azioni di tutela e valorizzazione delle risorse, al fine di:
 - orientare ed indirizzare, sin dalla fase metaprogettuale, le modalità di elaborazione e gli specifici contenuti tecnici dei progetti, anche con l’intenzione di verificare le configurazioni ambientali e territoriali attese e che sottendono al fattivo perseguimento di obiettivi espressi dal Piano;
 - assicurare, al contempo, il controllo degli effetti paesistico-ambientali attesi con l’attuazione delle previsioni e la conseguente realizzazione dei progetti, anche con l’intento di chiarire le modalità di declinazione operativa delle norme e delle disposizioni definite dal Piano per le diverse partizioni spaziali.
2. In particolare lo “Ipotesi di sviluppo (Schema direttore per l’attuazione del Piano)” individua, anche in riferimento ai sistemi di risorse di cui al precedente articolo 12 (inquadramento strutturale), i seguenti interventi e azioni e le conseguenti specifiche determinazioni, aventi l’efficacia di cui all’articolo 3 comma 2 lettera b) delle presenti norme e che interessano ambiti spaziali, elementi areali, lineari e puntuali caratterizzanti e qualificanti l’area della Riserva:
 - a) Azioni ed interventi sul sistema delle strutture ambientali e naturali.
 - Sistemazioni agrarie tradizionali da mantenere e ripristinare (siepi campestri e seminativi arborati);
 - Ambienti umidi, palustri e retrodunali da mantenere e ripristinare;
 - Spiagge e ambienti dunali da mantenere e ripristinare;
 - Elementi e strutture per la difesa dall’erosione costiera da migliorare e potenziare;
 - Principali connessioni ecologico – ambientali e funzionali da ripristinare e consolidare;
 - Ambiti di rimboschimento di mitigazione e compensazione da realizzare e consolidare;
 - Fascia vegetata di mitigazione delle interferenze antropiche da realizzare;
 - Fascia alberata di mitigazione e qualificazione delle infrastrutture viarie da realizzare e consolidare;
 - Fasce di riqualificazione paesaggistica delle direttrici di impianto storico da ripristinare;
 - b) Azioni ed interventi sul patrimonio edilizio e storico- architettonico della Riserva.
 - Complessi rurali per funzioni di gestione della Riserva (Case del Parco) da conservare, recuperare e valorizzare;
 - Complessi rurali con funzioni complementari alle attività della Riserva da recuperare e rifunzionalizzare;
 - Siti e reperti archeologici da recuperare e valorizzare.

- c) Azioni ed interventi sul sistema degli spazi di supporto alla fruizione della Riserva.
- Ambiti di rigenerazione degli ambienti naturali (con funzioni di protezione, ricerca e didattica ambientale) da ripristinare;
 - Ambiti di promozione degli ambienti agricoli tradizionali (con funzioni produttive biologiche e di promozione delle risorse agro-ambientali) da controllare;
 - Ambiti per funzioni all'aperto complementari alle attività della Riserva (maneggio, fattoria didattica, ecc) da realizzare e controllare;
 - Orto botanico e vivaio della Riserva da realizzare;
 - Attrezzature di accesso al parco (info-point e noleggio bici) e relativi servizi di supporto da realizzare;
 - Parcheggi a aree di sosta da realizzare e controllare;
 - Punti di sosta e aree attrezzate per l'attività didattico-scientifiche da realizzare;
- d) Azioni ed interventi sul sistema della mobilità e accessibilità della Riserva.
- Accessi alla Riserva da riqualificare e potenziare;
 - Rete carrabile da controllare e regolamentare;
 - Rete dei percorsi ciclabili primari e secondari da riqualificare e integrare;
 - Rete dei percorsi pedonali da riqualificare ed integrare;
 - Sentieri e itinerari didattici di visita alla Riserva da realizzare;
 - Infrastrutture di miglioramento dell'accessibilità lenta alla Riserva da realizzare;
3. Attraverso lo Schema Direttore si intende offrire una possibile esemplificazione e simulazione delle norme del Piano, pertanto le previsioni dello stesso non hanno valore prescrittivo ai sensi dell'art.3 comma 2 lettera b.

Art. 15. Controllo e valutazione dei processi di trasformazione

1. L'Ente gestore definisce e regola le attività di indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica che si rendano necessarie per la gestione del territorio della Riserva, secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio (All. 15), con particolare attenzione per quelle attività volte a verificare ed a valutare gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, anche in applicazione delle misure indicate dalle attività di valutazione ambientale e strategica dello stesso Piano di Gestione, ~~anche~~ al fine di ridefinire e ricalibrare eventuali azioni e attività di programmazione degli interventi pubblici.
2. L'Ente gestore provvede inoltre a programmare e a realizzare il completamento, il perfezionamento e l'aggiornamento delle analisi e delle valutazioni svolte per la redazione del Piano, soprattutto per quanto concerne: la programmazione e la formazione degli interventi di tutela e ripristino ambientale, la gestione e l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, le dinamiche di utilizzazione e gestione del suolo

agricolo, la promozione di politiche e azioni per la costituzione delle relazioni (ambientali,culturali, ecc.) esterne con la Riserva.

3. Sono comunque sottoposti a valutazione d'impatto ambientale, i progetti specificati ed elencati nella Delibera Regionale n.1829 del 31 gennaio 2001 e s.m.i.. In questi casi l'area di riferimento per lo studio d'impatto ambientale dovrà avere un'estensione non inferiore al perimetro della Riserva e comunque esteso ad un'area sufficiente a dimostrare la non interferenza con gli assetti geomorfologici, idrogeologici, naturalistici e paesistico-ambientali, storico-culturali e potenzialmente intercettati.
4. Lo studio di impatto ambientale (S.I.A.), da redigere ai fini della valutazione, ha i contenuti previsti dalla Delibera Regionale richiamata ed è corredato da tutta la documentazione necessaria per motivare la soluzione scelta, precisando altresì le misure di mitigazione proposte per annullare o minimizzare gli impatti previsti.
5. Per gli interventi aventi incidenza sui SIC e ZPS di cui all'articolo 1 comma 5, indipendentemente che essi ricadano o meno all'interno dei siti richiamati, valgono le norme previste nel D.P.R. 357/1997 e dalla L.R. n. 6 del 12 giugno 2007. L'Ente gestore in presenza di presumibili impatti sulle specie o habitat presenti in dette aree, potrà comunque richiedere la valutazione di incidenza anche per tipologie di opere non elencate nei riferimenti legislativi richiamati.
6. In tutto il territorio della riserva è comunque fatto obbligo che ogni intervento di trasformazione dovrà essere progettato e realizzato attraverso:
 - controllo archeologico specialistico di tutti i lavori di scavo – edilizi e non – sotto i 30 cm, a carico della committenza;
 - presentazione di tutti i progetti di intervento per opere di qualunque natura che comportino scavi sotto i 50 cm. in tutta la Riserva, di cui potrà essere richiesto il controllo archeologico specialistico dei lavori a carico della committenza;
 - in caso si intendano realizzare opere a mare, il progetto dovrà essere sottoposto alla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche per il parere di competenza. In ogni caso saranno richieste come documentazione preliminare di rischio, ricognizioni subacquee, visive e strumentali; i lavori di scavo e gli esiti di impianto dovranno essere eseguiti sotto controllo specialistico e a spese della committenza.

TITOLO IV. NORME TRANSITORIE

Art. 16. Norme transitorie

1. A partire dalla data di deliberazione di adozione del presente Piano sono vietati, sull'intero territorio della Riserva, gli interventi e le opere in contrasto con la disciplina e le disposizioni delle presenti Norme.
2. Fino alla definitiva approvazione del Piano sono inoltre fatte salve e rese efficaci dal Piano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 6 della Deliberazione di C.R. n.156 del 14 dicembre 2004.
3. Ai fini della corretta applicazione di quanto disposto ai precedenti commi 1 e 2:
 - l'Ente gestore sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire quando siano in contrasto con il presente Piano adottato;
 - è sospesa inoltre l'efficacia delle Denunce di inizio di attività quando siano in contrasto con il presente Piano e per le quali non sia decorso il termine dei trenta giorni dalla presentazione delle stesse da calcolarsi sulla base del protocollo comunale;
 - resta invece ferma la validità dei Titoli abilitativi rilasciati e dei progetti pubblici approvati antecedentemente alla data di adozione del presente Piano.
4. In deroga a quanto disposto ai precedenti commi, sono comunque fatte salve le disposizioni e la disciplina del P.A.I. del bacino del fiume Tronto approvato con DACR n.81 del 29/01/2008 dalla Regione Marche e del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità Interregionale del Fiume Tronto n.11 del 30/07/2009

GRUPPO DI LAVORO

COORDINAMENTO TECNICO E ISTITUZIONALE

Comune di San Benedetto del Tronto

Arch. Annalisa Sinatra **(Responsabile del procedimento – Direttore Servizio Sostenibilità, Accessibilità
Aree Protette e Controllo OO.PP.)**

Ing. Marco Cicchi **(Direttore Servizio Pianificazione)**

COORDINAMENTO SCIENTIFICO DELLA RICERCA DI SUPPORTO AL PROGETTO

Università degli Studi di Camerino

Arch. Massimo Sargolini **(Responsabile Scientifico della Ricerca)**

Arch. Fabrizio Cinquini **(Coordinamento tecnico)**

Arch. Chiara Camaioni **(Redazione tecnica)**

Arch. Ludovico Romagni **(Consulenza alla redazione del layout del Piano)**

Riserva Naturale Sentina

Stefano Chelli **(Collaboratore della Riserva e coordinatore per le attività legate al PdG)**

Comitato di Indirizzo: Pietro D'Angelo (Presidente)

 Giuseppe Marcucci (Rapp. Comune di San Benedetto del Tronto)

 Andrea Maria Antonini (Rapp. Provincia Ascoli Piceno)

 Claudio Sesto Travanti (Rapp. Comune Ascoli Piceno)

 Luciano Marucci (Rapp. Regione Marche)

CONSULENZE ED APPROFONDIMENTI SPECIALISTICI

Emanuela Formica **(Vegetazione e habitat)**

Fabio Conti, Luca Brachetti
(Università di Camerino) **(Flora)**

G. Cantalamessa, C. Bisci, A. Cresci
(Università di Camerino) **(Batimetria dei fondali)**

Geosphera Studio Associato **(Progetto preliminare di ripristino della zona umida)**

ISPRA **(Studi di fattibilità: ripristino dunale e zona umida;
misure per il contrasto dell'erosione costiera)**

Marco Gustin **(Avifauna)**

Studio Faunistico Chiros e G. Carotti **(Invertebrati, pesci, anfibi, rettili, mammiferi)**